

**DISPOSIZIONI GENERALI
IN MATERIA DI
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
PER LA
FORMAZIONE DELLE DECISIONI DI
COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**(ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14
novembre 1995, n. 481 recante norme per la
concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica
utilità)**

20 maggio 1997

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) "Legge istitutiva": designa la legge 14 novembre 1995, n. 481

b) "Autorità" designa l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e il gas istituita a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva;

c) "Componenti" designa il Presidente o uno dei due Membri dell'Autorità;

d) Bollettino designa il bollettino istituito dall'articolo 2, comma 26, della legge istitutiva.

Art. 2

Ambito di applicazione

Con il presente regolamento si disciplinano, con finalità di coordinamento ed integrazione delle disposizioni generali e speciali in materia, le modalità con cui si svolgono ordinariamente le tipologie di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità

Art. 3

Istruttoria conoscitiva

L'Autorità in relazione a notizie o elementi, acquisiti anche a seguito di iniziative di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge istitutiva, tali da costituire possibili presupposti all'esercizio delle proprie competenze, può deliberare, sulla base di una proposta presentata ed illustrata da uno dei componenti o da dipendenti dell'Autorità che abbiano acquisito tali elementi, un'istruttoria conoscitiva al fine di verificare se sussistano le condizioni per gli interventi di competenza. A tale scopo si avvale delle prerogative di cui all'articolo 2, comma 22, della legge istitutiva svolgendo, con gli interessati e con qualunque soggetto possa fornire elementi utili, un esame e valutazione delle questioni o casi oggetto dell'istruttoria.

Art. 4

Istruttoria formale

1. Qualora, anche in esito allo svolgimento di un'istruttoria conoscitiva, siano acquisiti elementi di conoscenza tali da far ritenere fondati i presupposti per l'adozione di una decisione di propria competenza, l'Autorità delibera l'avvio dell'istruttoria formale.

2. Nel disporre l'avvio dell'istruttoria formale l'Autorità

a) designa, tra i suoi componenti, un relatore con il compito di illustrare i risultati degli accertamenti svolti e di proporre le decisioni consequenziali;

b) fissa il termine entro cui potrà essere richiesta l'audizione finale di cui al successivo comma 3.

3. Prima della discussione di cui al successivo articolo 6, qualora le parti interessate lo richiedano, viene convocata un'audizione finale di fronte all'Autorità. All'audizione finale partecipano i componenti dell'Autorità, il direttore generale e ogni altro funzionario da questi individuato la cui presenza sia ritenuta utile alla gestione dell'audizione finale.

4. Dell'avvio dell'istruttoria formale, nonché dei suoi esiti, l'Autorità può dare pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

5. Rimane salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge istitutiva.

Art. 5

Procedimenti per la formazione di atti normativi e di atti a contenuto generale

1. L'Autorità dà notizia, mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino o in altra forma ritenuta idonea, dell'avvio delle attività dirette alla predisposizione degli atti normativi e degli atti a contenuto generale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge istitutiva. Nella deliberazione di avvio l'Autorità

- a) designa, tra i propri componenti, un relatore con il compito di illustrare, nella discussione di cui al successivo articolo 6, gli esiti dell'attività preparatoria e la proposta di decisione;
 - b) designa un funzionario responsabile degli adempimenti necessari allo svolgimento delle attività preparatorie della decisione conclusiva;
 - c) fissa il termine entro il quale è possibile far pervenire all'Autorità osservazioni e memorie scritte.
2. Nella deliberazione di cui al punto precedente, o in altra successiva, l'Autorità, qualora lo ritenga opportuno, previa determinazione delle modalità e dei tempi degli esperimenti istruttori, può:
- a) diffondere versioni preliminari del provvedimento da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte;
 - b) convocare audizioni speciali, anche individuali.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, ai procedimenti per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera h) e lettera i), della legge istitutiva.

Art. 6

Discussione collegiale

Quando giungono ad esito le attività di cui agli articoli precedenti, o comunque ogni volta che l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore designato, anche con riferimento alle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la discussione, formulando ed illustrando le proprie conclusioni e proponendo la decisione da adottare.